



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE
Operativa

OGGETTO: Polizia Amministrativa.

Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato n. 317.

Deliberazione del Consiglio Comunale 12 maggio 2014 Mecc.2014 00215/002

Integrazione alla circolare del Corpo n. 61/06.

Il Consiglio Comunale, con la delibera di cui all'oggetto, rispondendo all'esigenza di rendere la città coerente con la sottoscrizione della "Carta delle città educative"⁽¹⁾ e con il ruolo di capitale europea dello sport che ricoprirà nel 2015, interviene modificando l'art. 85 del succitato regolamento, recante disposizioni su "giochi e attività sportive" nelle aree verdi pubbliche.

In particolare, il novellato articolo modifica la precedente formulazione, ritenuta eccessivamente restrittiva se interpretata in maniera letterale e disincentivante l'uso sociale dello spazio pubblico, poiché "prevista nei soli spazi predisposti per questi scopi".

Al proposito, il comma 1 del citato articolo è stato riformulato in modo da consentire, generalmente, la pratica del gioco "purché non arrechi disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi".

L'attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo viene consentita, altresì, nei parchi di maggiore estensione "...purché non si arrechi pericolo per sé o per altri, ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi." (comma 9).

L'impostazione regolamentare è ora in linea con l'art. 7, lettera f) del Regolamento di Polizia Urbana (n. 221), laddove il divieto di praticare giochi su strade, marciapiedi e portici è limitato a "...quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per altri o procurare danni".

Si pone in capo alle circoscrizioni la possibilità di individuare aree per specifiche attività in spazi verdi di vicinato e in giardini di quartiere⁽²⁾, mediante adozione di apposito regolamento (comma 10).

Si riporta, di seguito, il testo coordinato con le modifiche dell'art. 85, per un puntuale aggiornamento in materia.

(1) La presente Carta si fonda sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948), sul Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali (1996), sulla Dichiarazione Mondiale sull'Educazione per Tutti (1990), sulla Convenzione adottata al Vertice Mondiale per l'Infanzia (1990) e sulla Dichiarazione Universale sulle Diversità Culturale (2001).

(2) Art 3 Regolamento n. 317 "Tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione"

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo vigente</i>
<p data-bbox="395 174 520 203">Articolo 85</p> <p data-bbox="323 203 592 232"><i>Giochi e attività sportive</i></p> <p data-bbox="124 232 790 416">1. Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.</p> <p data-bbox="124 416 790 510">2. E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.</p> <p data-bbox="124 510 790 629">3. E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.</p> <p data-bbox="124 629 790 880">4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.</p> <p data-bbox="124 880 790 974">5. A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.</p> <p data-bbox="124 974 790 1068">6. Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.</p> <p data-bbox="124 1068 790 1187">7. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.</p> <p data-bbox="124 1187 790 1281">8. Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani. Per eventuali sanzioni occorre far riferimento al Regolamento di Polizia Urbana.</p> <p data-bbox="124 1281 790 1435">9. Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.</p>	<p data-bbox="1070 174 1195 203">Articolo 85</p> <p data-bbox="999 203 1272 232"><i>Giochi e attività sportive</i></p> <p data-bbox="804 232 1471 351">1. Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.</p> <p data-bbox="804 416 1471 510">2. E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.</p> <p data-bbox="804 510 1471 629">3. E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.</p> <p data-bbox="804 629 1471 880">4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.</p> <p data-bbox="804 880 1471 974">5. A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.</p> <p data-bbox="804 974 1471 1068">6. Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.</p> <p data-bbox="804 1068 1471 1187">7. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.</p> <p data-bbox="804 1187 1471 1281">8. Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani. Per eventuali sanzioni occorre far riferimento al Regolamento di Polizia Urbana.</p> <p data-bbox="804 1281 1471 1435">9. L'attività sportiva in forma organizzata e di gruppo è consentita nei parchi di maggiore estensione purché non arrechi pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.</p> <p data-bbox="804 1435 1471 1532">10. All'interno dei giardini di quartiere e delle aree verdi di vicinato, la Circostrizione di competenza, con apposito regolamento, può individuare aree per specifiche attività.</p>

DISPOSIZIONI OPERATIVE

Le condotte illecite, ipotizzabili a fronte della riformulazione della fattispecie di cui all'articolo in commento, sono sintetizzate negli allegati prospetti sinottici, i quali vanno a integrare il "Prontuario delle principali violazioni ai Regolamenti Comunali", in dotazione al personale del Corpo e reperibile all'indirizzo Intracom di P.M.

La presente circolare revoca e sostituisce la parte relativa al commento dell'art. 85 di cui alla pag. 7 della circolare n. 61/06 e, contestualmente, revoca e sostituisce i quadri sanzionatori del prontuario Regolamento Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, di cui alle pagine 69 e 73.

PG/pg/RB
Addi, 03/06/14

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI